



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asmepec.it
C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiovanni.rc.it

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE

OGGETTO: ORDINANZA DI SGOMBERO AREA COMUNALE ED AREA DEMANIALE MARITTIMA, LOCALITA' CANNITELLO DI VILLA SAN GIOVANNI, OCCUPATA ABUSIVAMENTE DA ATTREZZATURE QUALI VERRICELLI, CARRELLI E SIMILARI.



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asmepec.it
C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiovanni.rc.it

ORDINANZA DI SGOMBERO OCCUPAZIONE ABUSIVA AREA COMUNALE ED AREA DEMANIALE MARITTIMA DEL 13/08/2021 (N.ORDINANZA .08)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:

- **Premesso che** in seguito a sopralluoghi congiunti sul territorio comunale, effettuati di concerto con personale del Corpo Polizia Locale e della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, è stata riscontrata l'occupazione abusiva (sine titolo) da parte di ignoti di area comunale sita in località Cannitello di Villa San Giovanni, identificata con gli estremi catastali Sez. B, Foglio di mappa n.3 Particella n.12, consistente in striscia di arenile posta a ridosso della Via Vittorio Emanuele II (antistante gli uffici postali di Cannitello);
- **Premesso che**, la stessa occupazione sine titolo, è stata anche riscontrata presso n.2 aree demaniali marittime, di seguito meglio identificate:
1. Tratto di spiaggia collocato tra il mare e la particella n.12 Fg di mappa 3, Sez.B (antistante uffici postali di Cannitello tra Statua della Madonnina e rotatoria Piazza Giovanni Paolo II), identificato catastalmente con estremi Sez B, Foglio di mappa 3, Particella n.1;
 2. Tratto di spiaggia identificato catastalmente con gli estremi Sez B, Foglio di mappa 3, Particella n.1, collocato al di sotto delle Piazzette località Cannitello Via Vittorio Emanuele II (Estensione lineare incrocio Vico Galliano zona Sud, Via Torrente Lupo zona nord);
- **Dato atto che**, l'occupazione abusiva consiste nella posa in opera di attrezzature di differente tipologia (verricelli elettrici e non, carrelli, imbarcazioni) finalizzate alla sistemazione (ricovero, alaggio e varo) di piccole e medie imbarcazioni da diporto e da pesca, non supportate da alcun titolo autorizzativo, che costituiscono intralcio per la pubblica balneazione e pericolo per la pubblica incolumità;
- **Considerato che**, per quanto riguarda le imbarcazioni presenti riscontrate sul luogo, posto che Cannitello costituisce un borgo storico connotato da tradizioni marinare e di pesca, si possono individuare le aree in premessa quali depositi temporanei ai fini del ricovero provvisorio delle stesse imbarcazioni, in attesa del completamento dell'iter tecnico-amministrativo di adozione ed approvazione del nuovo Piano Spiagge, a condizione che le unità presenti vengano disposte, in maniera ordinata e con allineamenti che non pregiudichino né la fruizione da parte dei bagnanti né la pubblica incolumità dell'utenza cittadina;
- **Dato atto che**, non possono permanere sull'arenile, sia esso comunale che appartenente al demanio marittimo, attrezzature non autorizzate quali verricelli, gavittelli, carrelli e similari, sia ai fini della libera fruizione del tratto di spiaggia da parte dei bagnanti che ai fini della pubblica incolumità dell'utenza in genere;
- **Dato atto che**, si tratta, nel caso di occupazione di suolo comunale, di attrezzature collocate entro 30 m dal demanio marittimo, per le quali il corretto procedimento amministrativo di autorizzazione prevede inoltre la richiesta di parere ai sensi art.55 Codice della Navigazione;
- **Dato atto che**, si tratta, nel caso di occupazione di suolo demaniale marittimo, di attrezzature collocate sine titolo, in violazione dell'art.54 del Codice della Navigazione;
- **Dato atto che**, trattasi di aree vincolate paesaggisticamente, ai sensi all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, giusta apposizione di vincolo con Decreto Ministeriale 11 Ottobre 1967, ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, di cui agli artt. 31, comma 4-bis (introdotto dalla Legge n°164 del 11/11/2014) e 44 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- **Dato atto che**, non è possibile procedere al momento con individuazione dei possessori delle suddette attrezzature, né dei responsabili originari degli abusi e che pertanto occorre emanare atto di sgombero contro ignoti;
- **Considerato che** alle opere abusive ed alle relative opere di modificazione dello stato dei luoghi, con riferimento a suolo comunale, si devono applicare i disposti sanzionatori previsti dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- **Ritenuto**, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare al responsabile delle opere, in questo caso ignoto, lo sgombero del terreno comunale ed il ripristino dello stato dei luoghi precedente l'esecuzione degli abusi, ai sensi dell'art. 31 e 35 del D.P.R. n. 380/380 da qualsivoglia tipologia di attrezzatura finalizzata ad alaggio e varo non autorizzata nonché lo sgombero di area demaniale marittima occupata abusivamente ai sensi dell'art.54 del Codice della



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asmepec.it
C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiovanni.rc.it

Navigazione;

- **Considerato** altresì che l'ingiunzione di sgombero è atto dovuto, in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questa un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi, previsti dagli artt.27 e seguenti del D.P.R. 380/2001 e che pertanto, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- **Considerato** ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ingiunzione di rimozione di opere abusive, è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio o come in questo caso di posa in opera di attrezzature in assenza del prescritto titolo abilitativo sia su suolo comunale che su area demaniale marittima, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso e che comunque, trova applicazione il principio, secondo il quale *"l'adozione dei provvedimenti di sgombero del demanio abusivamente occupato costituisce ... atto dovuto ... (che) non lascia spazio per alcuna valutazione discrezionale, o specifica motivazione"*;
- **Preso atto** quindi che l'esercizio del potere repressivo in atto, costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di sgombero, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto;
- **Visto** il P.R.G. approvato con Decreto P.G.R. n°1657 del 26/07/1983 ed il relativo regolamento edilizio, ancora vigente in questo Comune;
- **Vista** la Legge Urbanistica Regionale n°19/2002 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.P.R. n°380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e, ricorrendo nel caso in esame, l'applicazione degli artt.27 e 31, commi 1 e 2;
- **Visti** gli artt.107 e 109 del D.Lgs.n°267 del 18/08/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- **Vista** la legge n°241 del 07/08/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- **Richiamato** l'art.1161 comma 2 del Codice della Navigazione;
- **Visto** il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- **Visto il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo (Legge n°59/97 - D.Lg.vi n°112/98 e n°96/99, L.R. n°3/2000);**
- **Visto** l'art.98 della Legge Regionale n.34/2002;
- **Vista** la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) e ss.mm.ii. e nello specifico l'art.4;
- **Visto** il Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del Demanio Marittimo, emanato ai sensi della Legge Regionale n°17 del 21/12/2005;
- **Visto** il Piano Comunale di Spiaggia approvato con Delibera del C.C. n°46 del 12/09/2012 e Decreto del Dirigente della Provincia di R.C. N°3744 del 04/12/2012;
- **Visto** il D.Lgs.n.267/2000 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- **Ritenuto** per quanto sopra di dover comunicare con urgenza che i proprietari delle attrezzature sopra citate, provvedano all'immediato sgombero dell'area comunale sita in prossimità del demanio marittimo in assenza di alcun parere agli atti, ai sensi dell'art.55 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art.54 del predetto Codice;
- **Ritenuto**, per quanto di competenza, dover rettificare il provvedimento precedente,

ORDINA

Contro Ignoti, lo sgombero immediato, comunque entro e non oltre e 7 giorni dalla pubblicazione della presente, delle seguenti aree:



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asmepec.it
C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiiovanni.rc.it

1. Area comunale sita in prossimità del demanio marittimo consistente in striscia di arenile posta a ridosso della Via Vittorio Emanuele II (antistante gli uffici postali di Cannitello) identificata con gli estremi catastali Sez. B, Foglio di mappa n.3 Particella n.12;
 2. Area demaniale marittima consistente in tratto di spiaggia collocato tra il mare e la particella n.12 Fg di mappa 3, Sez. B (antistante uffici postali di Cannitello tra Statua della Madonna e rotatoria Piazza Giovanni Paolo II), identificato catastalmente con estremi Sez B, Foglio di mappa 3, Particella n.1;
 3. Area demaniale marittima consistente in Tratto di spiaggia identificato catastalmente con gli estremi Sez B, Foglio di mappa 3, Particella n.1, collocato al di sotto delle Piazzette località Cannitello Via Vittorio Emanuele II (Estensione lineare incrocio Vico Galliano zona Sud, Via Torrente Lupo zona nord);
da qualsivoglia tipo di attrezzature quali carrelli, verricelli elettrici e non, gavivelli e qualsiasi altra attrezzatura destinata ad alaggio/varo di imbarcazioni per pesca e nautica da diporto;
- Che temporaneamente ed in via del tutto eccezionale, per un periodo temporale limitato all'aggiornamento del Piano Comunale Spiagge, le imbarcazioni di residenti in località Cannitello di Villa San Giovanni, la cui proprietà possa essere dimostrata oggettivamente e con atti formali, vengano allineate in maniera ordinata e senza creare intralcio alla balneazione ed alla pubblica incolumità nei seguenti tratti di arenile:
 - Area comunale sita in prossimità del demanio marittimo consistente in striscia di arenile posta a ridosso della Via Vittorio Emanuele II (antistante gli uffici postali di Cannitello) identificata con gli estremi catastali Sez. B, Foglio di mappa n.3 Particella n.12;
 - Area demaniale marittima consistente in tratto di spiaggia collocato tra il mare e la particella n.12 Fg di mappa 3, Sez. B (antistante uffici postali di Cannitello tra Statua della Madonna e rotatoria Piazza Giovanni Paolo II), identificato catastalmente con estremi Sez B, Foglio di mappa 3, Particella n.1;
 - Area demaniale marittima consistente in Tratto di spiaggia identificato catastalmente con gli estremi Sez B, Foglio di mappa 3, Particella n.1, collocato al di sotto della Delegazione Municipale di Cannitello lasciando congrua area libera per balneazione e per libera fruizione da parte dell'utenza;
 - Che lo sgombero sia anche riferito ad imbarcazioni abbandonate da anni, non di proprietà dei residenti e comunque che oggettivamente costituiscano relitti pericolosi per la pubblica incolumità;

AVVERTE

- Nel caso di mancata rimozione da parte dei rispettivi proprietari entro il termine stabilito, il Comune provvederà direttamente alla rimozione delle suddette attrezzature e dei natanti abbandonati e dismessi di qualsivoglia dimensione, trasportando gli stessi in apposite aree, opportunamente individuate, dove rimarranno custoditi per 15 giorni. Durante tale periodo i legittimi proprietari, qualora esistenti, potranno recuperare le attrezzature previo pagamento in favore del Comune dei costi sostenuti per la rimozione ed il deposito. Trascorso ulteriormente questo ulteriore termine senza che il proprietario abbia fatto richiesta di restituzione, il Comune, divenuto proprietario ai sensi dell'art.923 del Codice Civile, avvierà le procedure per lo smaltimento o la vendita.
- Si declina fin da ora ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale, rispetto ad eventuali danni alle attrezzature rimosse che dovessero verificarsi durante le suddette operazioni di rimozione e trasporto;
- I trasgressori della presente ordinanza, risponderanno ai sensi dell'art.1161, comma 2 del codice della Navigazione per quanto riguarda occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo ed ai sensi art.633 c.p. per quanto riguarda occupazione abusiva di suolo comunale; gli stessi saranno inoltre soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt.31 e 44 del D.P.R. 380/2001 nonché al



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Via Marconi, 107 - tel. 0965/7027 - 02 - PEC: protocollo.villasg@asmepec.it
C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiogiovanni.rc.it

pagamento degli indennizzi per occupazione sine titolo per il periodo temporale relativo alla stessa occupazione;

- Che la presente, costituisce comunicazione di avvio del procedimento e di contemporanea sua conclusione (artt. 7 e seguenti Legge 241/1990);
- Che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro 60 (sessanta) giorni (Legge 1034/1971) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni (D.P.R. n. 1199/1971) dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ingegnere Ida Albanese.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- All'Albo Pretorio e sul sito del Comune;
- **CAPITANERIA DI PORTO - REGGIO CALABRIA: dm.reggio@pec.mit.gov.it;**
- **CAPITANERIA DI PORTO - VILLA SAN GIOVANNI : lcvillasangiogiovanni@mit.gov.it,**
- **COMANDO VIGILI URBANI SEDE: incaricato dell'osservanza del presente provvedimento, unitamente agli altri organi di polizia;**
- **AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI REGGIO CALABRIA – [dre Calabria@pec.agenziademanio.it](mailto:dre_Calabria@pec.agenziademanio.it)**
- **Per conoscenza alla Guardia di Finanza di Villa San Giovanni;**
- **Per conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Villa San Giovanni;**
- **Per conoscenza al Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni;**
- **Per conoscenza al Corpo Forestale Carabinieri di San Roberto.**

Villa San Giovanni, 13/08/2021

Il Responsabile del Settore
(Ing. Ida Albanese)

